

COMUNE DI CADEMPINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI UNA PRESTAZIONE
COMPLEMENTARE COMUNALE A
FAVORE DEGLI ANZIANI, DEI
SUPERSTITI E DEGLI INVALIDI
DEL COMUNE DI CADEMPINO**



TITOLO I

Norme generali

- Art. 1
Scopo
- Allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, il comune di Cadempino concede un aiuto complementare comunale.
- Art. 2
Beneficiari
- Hanno diritto alla prestazione complementare comunale i cittadini domiciliati nel comune da almeno 5 anni che beneficiano della prestazione complementare AVS o AI e che:
- a) non sono collocati in case per anziani o medicalizzate;
 - b) non ricevono sussidi secondo la legge sull'assistenza sociale;
- È concessa facoltà al Municipio, per casi particolari determinati da situazioni di bisogno di accordare la prestazione comunale anche ai richiedenti che non hanno diritto alla PC cantonale.

TITOLO II

Prestazione e procedura

- Art. 3
Importo
- La prestazione complementare comunale viene fissata dal Municipio, tramite ordinanza sulla base dei seguenti importi:
- minimo Fr. 1'000.— massimo Fr. 2'000.— annui per persone sole;
 - minimo Fr. 1'500.— massimo Fr. 2'500.— annui per coniugi.
- Art. 4
Limiti di reddito
- Valgono i limiti di reddito e le modalità per la sua determinazione stabiliti dalla Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino per quanto concerne le prestazioni complementari (PC) alle rendite AVS e AI.
- Art. 5
Pagamento
- La prestazione comunale è versata in due rate semestrali.
Ai nuovi beneficiari e in caso di decesso ai parenti il contributo comunale è versato pro rata tempore.

- Art. 6
Garanzia
- L'aiuto complementare comunale non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto ad esecuzione forzata, previa la sospensione.
- Art. 7
Restituzione
- La prestazione complementare comunale secondo il presente regolamento deve essere negata oppure restituita se il Municipio è indotto o è stato indotto in errore mediante indicazioni false o dissimulazione della reale situazione degli istanti.
- Art. 8
Formalità
- La prestazione complementare a favore dei beneficiari avviene in base ai dati forniti dall'Istituto delle assicurazioni sociali o dall'Agenzia comunale AVS/AI.
- Art. 9
Segreto
- Tutti i membri dell'amministrazione e dei consessi comunali incaricati dell'applicazione del presente regolamento, sono tenuti al segreto sui nomi, constatazioni e osservazioni inerenti i beneficiari dell'aiuto complementare comunale.

TITOLO III

Norme finali

- Art. 10
Finanziamento
- Gli oneri finanziari causati dalla concessione della prestazione complementare comunale sono a carico della gestione ordinaria e iscritti alla categoria "Assistenza" in una voce contabile apposita.
- Art. 11
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1990, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 6 novembre 1989.

Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 46-RE-487 del 14 febbraio 1990.